SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28/L

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. **30.**

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

05G0055

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **28.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as 'the Parties',

WISHING to strengthen and develop the bonds of friendship between the two Countries and their peoples,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology and in other allied fields can contribute towards improving mutual understanding and between them and their Peoples,
Have agreed the following :

ARTICLE 1

The Parties agreed to implement cultural, educational, scientific and technical co-operation in accordance with the present Agreement and the legislation of both countries.

ARTICLE 2

The Parties shall foster the development of co-operation between the universities in each Country by promoting inter-university Agreements which provide for:
- exchanges of professors and researchers,
- joint research in areas of common interest
- seminars and symposia.

ARTICLE 3

To develop relations between the two Countries in the field of education, the Parties shall:
a) encourage and foster direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organisations in the educational sphere in both countries;
b) encourage and foster the study of each other's language and literature, particularlythrough the courses and lectures organised by the chairs of the universities, higher educational establishments as well as by regional educational institutions;
c) encourage and foster familiarity with each other's respective history, geography and culture by accurately presenting them in textbooks;
d) encourage and foster co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programmes, particularly through exchanges of experts.
e) encourage the establishment of courses, professorships, lectureships at the Universities, Higher Educational Establishments as well as Local establishments.

ARTICLE 4

The Parties commit themselves to protect the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international Agreements signed by both Parties shall prevail.
If necessary the Parties shall promote consultations and agreements on the protection of intellectual property rights.
Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operation activity under this Agreement shall not be disclosed without prior written consent of the Party supplying the information.

ARTICLE 5

The Parties shall provide, in accordance with their legislation, scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific research at undergraduate and postgraduate level and for qualified specialists in their Countries which are citizens of the other Party.

ARTICLE 6

The Parties shall develop co-operation between the non-governmental organisations, associations and appropriate state agencies active in their territories in the fields of culture, education, science and techniques.
The Parties shall exchange high level exhibitions and expositions of their respective artistic and cultural heritages.

ARTICLE 7

The Parties shall encourage and develop scientific and technical co-operation, in the fields specified by the programme elaborated within the framework of this Agreement.
Scientific and technical co-operation may be carried out in the following ways:
a) exchange visits by teachers, researchers, experts and technical personnel;
b) exchanging documentation and information on topical scientific and technical issues;
c) jointly organising seminars, conferences, symposia and any other events;
d) providing postgraduate scholarships for stays by experts and researchers in each other's countries;
e) elaborating and implementing joint research projects and programmes in areas of common interest;
f) undertaking any other forms of scientific and technical co-operation that may be agreed between the Parties.

ARTICLE 8

Each Party shall support the establishment and the activity in its territory of institutes of culture and cultural institutions of the other Country, such as associations and educational institutions.

ARTICLE 9

Each Party shall encourage contacts and direct co-operation between its press and broadcasting media.

ARTICLE 10

The Parties shall closely co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and works of art. Means of co-operation, exchange of experiences and information are to be agreed between the responsible authorities of the two Parties.

ARTICLE 11

The Parties shall favour the co-operation in the field of archaeology by exchanging information and experiences, organising symposia, seminars and implementing joint research programmes. They shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their own territory.

ARTICLE 12

Each Party shall encourage the co-operation between experts and the authorities responsible for preserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic, architectonic, cultural, historical and landscape heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 13

The Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth.

ARTICLE 14

The Parties shall foster co - operation between Archives, Libraries and Museums in both countries, through the exchange of materials and experts.

ARTICLE 15

The Parties desire to develop the co-operation in the field of protection of the copyright and connected rights by establishing a co-operation between their respective State administration competent offices. As to Italy the competent administration is (Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato generale - Servizio XI: Diritto d'autore e vigilanza S.I.AE) Ministry of Cultural Affairs – General Office – Service XI : Copyright and S.I.A.E supervision.
As to the Republic of Armenia the competent administration is the Agency of Intellectual Property of the Republic of Armenia.

ARTICLE 16

For the implementation of this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee with the task of reviewing the development of the cultural, scientific and technological co-operation and to draft multi-year executive programs. The Joint Committee shall meet alternately in Rome and in Yerevan. The Parties shall exchange the information concerning their representatives.

ARTICLE 17

The Parties, by mutual consent , can modify or amend the present Agreement through separate Protocols which will become an integral part of this Agreement and enter into force according to its Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18

This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the second notification by which the Parties have notified each other that all necessary constitutional requirements provided by their legislation have been complied with.

ARTICLE 19

Any disputes that may arise between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through the diplomatic channels.

ARTICLE 20

This Agreement shall have unlimited duration. Either Party may denounce it in writing, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of ongoing Programs agreed during the period of effectiveness of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done at Yerevan.......... on 15 Apl 2003 in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
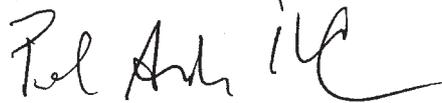
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti".

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare i vincoli di amicizia fra entrambi i paesi e i loro popoli,

CONVINTI che gli scambi e la cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri settori affini può contribuire a migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti convengono di realizzare una cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia in conformità al presente Accordo e alla legislazione di entrambi i paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano:
- lo scambio di professori e di ricercatori,
- la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune,
- seminari e congressi.

Articolo 3

Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:
a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;
b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle università, da istituti d'insegnamento a livello superiore nonché da istituti di insegnamento a livello regionale;
c) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;
d) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;
e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso università, istituti di istruzione superiore nonché istituzioni scolastiche locali.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

Articolo 5

Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'università o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonché a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.

Articolo 6

Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.
Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo.
La cooperazione tecnica potrà essere attuata secondo le seguenti modalità:
a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;
b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualità;
c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;
d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi;
e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune;
f) intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attività nei loro territori di istituti di cultura e di istituzioni culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.

Articolo 9

Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.

Articolo 10

Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorità competenti delle due Parti.

Articolo 11

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.

Articolo 12

Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 14

Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i musei in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 15

Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente è il ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale – Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l'Armenia l'amministrazione competente è l'Agenzia per la Proprieta' Intellettuale della Repubblica di Armenia.

Articolo 16

Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunirà alternativamente a Roma e a Jerevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.

Articolo 17

Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.

Articolo 19

Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 20

Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avrà alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformità agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Yerevan......... il ...15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA
[firma]	[firma]
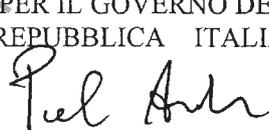
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2656):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 dicembre 2003;
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª;
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 23 marzo 2004;
Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n. 2656-A relatore sen. BONFIETTI);
Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4918):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII, X;
Esaminato dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il 15 luglio 2004;
Esaminato in aula il 24 e 25 gennaio 2005 ed approvato il 27 gennaio 2005.

05G0049

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **29.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON
SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as "the Parties"),

Wishing to consolidate and strengthen even more the friendly relations shared by these two countries,

And deeply interested in developing the Scientific and Technical Cooperation for the benefit of both peoples,

Have agreed as follows;

ARTICLE 1

The Parties bind themselves to encourage and facilitate the cooperation development as regards science and technology.

ARTICLE 2

Such cooperation, forms and conditions, shall be set in the specific covenants agreed upon through the diplomatic channel.

ARTICLE 3

The scientific and technical cooperation set forth in this Agreement shall particularly include the following:

1. Exchange of experts and scientists as well as technical missions (hereinafter referred to as "experts"),
2. Specialisation and training fellowships according to the modalities to be mutually agreed upon.
3. Joint study of the technical and scientific projects chosen upon a mutual agreement basis to be carried out by national, public or private institutions. The Parties shall reserve the right to invite international organisations to praticipate in the projects set forth in this Agreement.
4. Exchange and training of scientific and technical staff in different fields.
5. Any other activity related to scientific and technical cooperation which may be agreed upon or set by the Parties in the specific agreements provided for in Article 2.

ARTICLE 4

With the purpose of securing a systematic and regular activity for scientific and technical cooperation based on this Agreement, the two Parties are committed to:

1. Jointly elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the general scientific and technical cooperation program between the two countries and outline the necessary measures to secure the compliance of the projects.
2. Elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the technical programs and projects, bearing in mind the national priorities set forth by each party.

ARTICLE 5

The Parties shall, according to their respective legistations in force, promote the participation of private organisations and institutions as regards the cooperation activities provided for in the special agreements mentioned in Article 2.

ARTICLE 6

Aiming at the implementation of this Agreement, the Parties agree to set up a Joint Commission for scientific and technical cooperation, composed of the representatives who may be accompanied by the experts of those entities or institutions they may appoint. The Joint Comission for scientific and technical cooperation shall be in charge of the elaboration of cooperation programs provided for in this Agreement and every matter essential for the scientific and technical cooperation between the two countries shall be submitted to the Parties' approval.

ARTICLE 7

For the purposes of this Agreement, the expenses for the transfer of experts, equipment or material from one country to the other, shall be borne by the sending Party, while the receiving Party shall bear the expenses of board and lodging, medical care and local transportation provided that no other procedure is set forth by specific covenants under this Agreement.

Each Party's contribution to the realisation of programs, projects or activities provided for in this Agreement shall be carried out in the manner and according to the modalities set forth in those specific covenants.

ARTICLE 8

The statute governing the appointed experts shall be determined in a protocol to be concluded by the Parties within a six-month term following the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

In order to facilitate the implentation of this Agreement, both Parties may subscribe protocols, agreements or exchange of notes stemming from it.

ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force after the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties notify each other that the respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

ARTICLE 11

This Agreement shall remain in force for five (5) years and shall be tacitly renewed for annual consecutive periods, unless any of the Parties denounces it through diplomatic channels with at least six (6) months prior to the expiration date of the period in force. The denunciation of this Agreement shall not affect those programs and projects under execution as those referred to in Article 2 and shall be in force up to its termination unless the Parties agreed otherwise.

Signed in Rome on 21st Feb 2001 in two originals in the Italian, Turkish, and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
SULLA
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti")

Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi,

Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli.

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.

ARTICOLO 2

Tale cooperazione, le sue forme e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 3

La cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includera' in particolare quanto segue:

1. Scambio di esperti e scienziati nonche' di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti),

2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalita' che saranno reciprocamente concordate.

3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo.

4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi.

5. Qualsiasi altra attivita' connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sara' concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.

ARTICOLO 4

Con l'intenzione di assicurare un'attivita' sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a:

1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformita' dei progetti.

2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorita' nazionali fissate da ognuna delle Parti.

ARTICOLO 5

Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menzionate nell'articolo 2.

ARTICOLO 6

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti.

ARTICOLO 7

Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterra' le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo.

Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attivita' previsti nel presente Accordo, avverra' secondo i modi e le modalita' espressi negli accordi specifici.

ARTICOLO 8

Lo statuto concernente gli esperti nominati sara' determinato da un protocollo che verra' concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Al fine di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi di note da esso derivanti.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo rimarra' in vigore per cinque (5) anni e verra' tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validita'. La denuncia del presente Accordo non ha effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarra' in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente.

Firmato a ....Roma..... il 21/2/2001........ in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
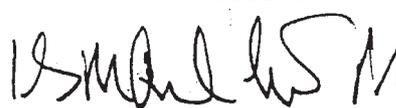
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2228):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 30 aprile 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º ottobre 2003 ed il 27 gennaio 2004.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 2004 (atto n. 2228-A relatore sen. Guglielmo CASTAGNETTI).

Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4912):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII, X.

Esaminato dalla III commissione il 4 ed il 13 maggio 2004; il 15 luglio 2004.

Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 27 gennaio 2005.

05G0053

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni degli articoli 41 e 51, secondo comma, del medesimo decreto legislativo;

Visto che con sentenza n. 296 in data 13 gennaio 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha annullato il provvedimento dissolutorio ritenendolo affetto dal vizio di eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della carente motivazione;

Ritenuto che, in relazione alle motivazioni della sentenza di annullamento, permane il potere di riadottare un provvedimento di scioglimento emendato dai vizi rilevati dal Tribunale amministrativo regionale;

Ritenuto che permangono i presupposti di fatto e di diritto che hanno dato luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni esposte nella allegata relazione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante ed i cui contenuti corrispondono a quelle esigenze di compiuta ricostruzione della vicenda e di esposizione delle ragioni che consentono di ritenere la sussistenza, nell'attività deliberativa del comune di Salerano Canavese, di gravi e persistenti violazioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004 è stato rinnovato il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino), con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino.

Il signor Elio Ottino è stato eletto per la terza volta consecutiva alla carica di sindaco.

Essendo l'esercizio del terzo mandato consecutivo vietato dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e conseguentemente essendosi determinati a seguito dell'avvenuta elezione in presenza della condizione ostativa i presupposti della decadenza dalla carica per ineleggibilità, di tali circostanze il prefetto di Torino, con nota del 23 giugno 2004, ha reso edotto il consiglio comunale.

Ciò nonostante, il civico consesso ha proceduto, con delibera n. 5, datata 1° luglio 2004, a convalidare la elezione del sig. Ottino; conseguentemente il prefetto, con nota prot. n. 40000203/bis area II del 14 luglio 2004, ha rivolto formale invito al consiglio a revocare la delibera di convalida, ritenendo che l'atto fosse stato adottato in violazione degli articoli 41 e 51 del decreto legislativo sopra citato.

Con delibera n. 7, datata 22 luglio 2004, il consiglio comunale ha confermato integralmente, per le motivazioni ivi esposte, il contenuto della precedente deliberazione di convalida.

Sostanzialmente, nelle suddette deliberazioni, il consiglio comunale ha sostenuto l'assunto della impossibilità di censurare la riscontrata causa di ineleggibilità sulla base della considerazione che essa non rientra tra quelle previste dal capo II, del titolo III, del T.U.O.E.L., nel contempo sollecitando il prefetto ad azionare la procedura prevista dall'art. 70 del medesimo decreto legislativo. Pur tuttavia, con i richiamati atti il consiglio, dopo aver «accertato che sussistono nei confronti del sindaco le condizioni di cui all'art. 51, comma 2, del T.U.E.L.», lo ha convalidato integralmente nella carica, quando invece la conseguenza logica della riconosciuta sussistenza della causa ostativa avrebbe dovuto comportare - per assurdo - una convalida limitata alle sole cause previste dal citato capo II.

Non ritenendosi condivisibili le considerazioni svolte dall'ente, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 agosto 2004, è stato disposto lo scioglimento di quel civico consesso ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni di legge.

A seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali, il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. 296, in data 13 gennaio 2004, ha annullato la relazione del Ministro dell'interno ed il conseguente provvedimento di scioglimento per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della carente motivazione, non avendo la suddetta relazione «reso giustizia del reale svolgimento dei fatti» nel senso di non aver tenuto conto delle considerazioni contenute nelle premesse delle due delibere n. 5, in data 1° luglio 2004, e n. 7, in data 22 luglio 2004, in virtù delle quali il consiglio comunale di Salerano Canavese ha convalidato la elezione del sindaco. In altri termini, il tribunale ha censurato il fatto che il provvedimento di scioglimento, nei due atti che lo compongono (relazione ministeriale e decreto), non si è fatto carico di argomentare puntualmente le ragioni di ritenuta infondatezza delle considerazioni dedotte dal comune e di esporre l'iter logico secondo il quale si doveva ritenere sussistente l'obbligo del consiglio comunale di rilevare la causa di ineleggibilità.

Pertanto, poiché la censura giurisdizionale ha riguardato profili formali del provvedimento, riconducibili ai vizi della motivazione, nonché all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, è da ritenere, secondo la costante giurisprudenza, che l'Amministrazione mantenga integra la potestà di riadottare il provvedimento depurandolo delle carenze riscontrate.

L'assunto sostenuto dal consiglio comunale di Salerano Canavese di non poter censurare la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si fonda su una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 41 del testo unico degli enti locali; al contrario, una lettura sistematica della norma in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico non consente di escludere la sussistenza del potere-dovere del consiglio comunale di procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti e del sindaco con riguardo a tutte le cause ostative comunque previste da norme di legge, quale che sia la fonte legislativa che le disciplina singolarmente.

Invero è principio generale dell'ordinamento giuridico che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti e verifichi la sussistenza di tutte le cause ostative all'espletamento del mandato. Detto accertamento va esperito anche nei confronti della carica di sindaco che, in virtù dell'art. 37 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, è componente del consiglio comunale.

Il potere di convalida dei propri eletti da parte del consiglio comunale rappresenta una primaria espressione dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali, nonché una essenziale forma di garanzia di tale autonomia rispetto ad ingerenze esterne; così che la coesistenza nell'ordinamento giuridico dell'istituto della convalida da parte dell'organo collegiale e dell'istituto dell'azione prevista dall'art. 70, garantisce un imprescindibile equilibrio di sistema, trattandosi di rimedi che si integrano quanto alle finalità, pur essendo differenti le esigenze in vista dei quali sono previste dalla legge. L'azione ex art. 70 ha carattere accessorio e comunque temporalmente successivo rispetto al momento ordinario di tutela degli interessi pubblici sottesi alle norme sulle condizioni di eleggibilità, affidato necessariamente alla diretta responsabilità dello stesso organo elettivo. Peraltro, una interpretazione che escludesse il sindaco dalla convalida degli eletti per la sola causa di ineleggibilità scaturente dal divieto del terzo mandato, mantenedolo invece ad essa assoggettato per le rimanenti cause previste dal capo II del titolo III, risulta improponibile siccome palesemente viziata da irragionevolezza. Risulta, inoltre, impraticabile in quanto comporterebbe la intrinseca contraddittorietà dell'atto deliberativo conclusivo del procedimento che, da una parte, «nell'esaminare le condizioni degli eletti», dovrebbe rilevare la condizione ostativa, dall'altra, concludere, fuori da ogni principio di ragionevolezza, per una convalida parziale (limitata alle condizioni di cui al capo II).

D'altra parte, non è mai stato posto in discussione che il potere di convalida da parte del consiglio comunale abbia un carattere generale e riguardi tutti i casi di ineleggibilità comunque previsti dalla legge. Infatti, già l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570, del 16 maggio 1960, con una formulazione letterale analoga a quella recata dall'art. 41, imponeva al consiglio comunale di procedere nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, alla verifica delle cause di ineleggibilità previste dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto. La predetta disposizione ha trovato incontestata applicazione nel tempo anche a seguito della entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 154, che, pur avendo abrogato i richiamati articoli 14, 15, 16 e 17 e ridisciplinato le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, non ha ritenuto di dover introdurre un esplicito richiamo, nel corpo dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, alle nuove disposizioni di diritto sostanziale da essa stessa recate. Analogamente, sono intervenute nel tempo norme che hanno introdotto cause di ineleggibilità e/o incompatibilità senza che per esse venisse fatto espresso riferimento al potere di convalida (legge 23 gennaio 1992, n. 32). Ed è significativo che la Corte di cassazione (cfr. 25 febbraio 1999, n. 1631; 1° giugno 2000, n. 7278) non ha mai posto in discussione la sussistenza, anche in questi casi, del potere di convalida nonostante la norma che lo regolava (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960) facesse persistentemente riferimento alle sole disposizioni sulla ineleggibilità e la incompatibilità originariamente previste ed ormai da tempo abrogate. Peraltro, con riguardo alla causa di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale, le nuove leggi regionali adottate nell'osservanza dei principi dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, non fanno espresso riferimento alla convalida del consiglio comunale, cosicché anche in questo caso l'art. 41 del T.U.O.E.L rimane privo di collegamento formale con le disposizioni che regolano la posizione sostanziale, senza che per ciò possa ritenersi venuto meno il potere-dovere del consiglio comunale di procedere alla convalida.

Alla luce di quanto sopra esposto, può ritenersi che la collocazione meramente formale del divieto di terzo mandato consecutivo nell'ambito del Capo I del Titolo III del T.U.O.E.L., non faccia venire meno il regime giuridico proprio della causa di ineleggibilità, né, tanto meno, esenti l'organo collegiale dal dovere di pronunciarsi, dichiarando la decadenza per effetto di causa ostativa non sanabile.

Nel caso di Salerano Canavese, l'inosservanza dell'obbligo derivante dal principio generale della convalida degli organi elettivi, perdurante anche dopo la diffida, ha reso inequivocabilmente manifesta la volontà del Consiglio comunale di disattendere una prescrizione di valore cogente, posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione.

In presenza di tale grave e persistente violazione di legge, si è determinata l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) per le motivazioni sopra riportate ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 19 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2004.

Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e integrazioni alla legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari;

Considerato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 di detta legge, alle regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari, individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico sociale;

Considerato, altresì, che il successivo comma 3 prevede che il contributo sia corrisposto alle singole regioni sulla base di una incidenza dei vincoli e delle attività militari, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Ministero della difesa, relativamente al quinquennio 2000-2004 utilizza gli stessi parametri adottati per i quinquenni precedenti, con la sola eccezione del parametro relativo ai rapporti finanziari, ridotto da 1 a 0,5 e che, pertanto, per tale quinquennio, ai fini di una economia degli atti, il decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i parametri di incidenza dei vincoli, può considerarsi superfluo;

Ritenuto, pertanto, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere emanato, corredato dei criteri utilizzati per la determinazione dell'incidenza dei vincoli e delle attività militari, al quale segue la corresponsione a ciascuna regione individuata del contributo con, decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trasferendo le funzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, alle regioni a statuto ordinario con la cessazione del contributo diretto statale e l'attribuzione alle stesse di finanziamenti sotto altra forma, ha prodotto una sostanziale modifica dei criteri di attribuzione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da esigenze militari;

Considerato che, conseguentemente, il disposto del richiamato art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 104/1990 deve intendersi nel senso che il contributo dello Stato, avente la stessa funzione di quelli concessi dalle regioni a statuto ordinario, può essere attribuito a tutte le regioni a statuto speciale in proporzione ai vincoli ed attività militari, la cui percentuale d'incidenza individua le regioni maggiormente gravate;

Considerato che per determinare l'incidenza dei predetti vincoli ed attività militari sono stati utilizzati i criteri di calcolo e i parametri riportati nelle allegate tabelle *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Considerato che in rapporto all'entità dei ripetuti vincoli e attività (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.) è stata calcolata l'incidenza degli stessi in ciascuna regione a statuto speciale, espressa in termini percentuali;

Sentito il Ministro della difesa;

Sentite le regioni a statuto speciale;

Ritenuto di portare all'unità le percentuali individuate nella misura inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2000/2004, l'incidenza dei vincoli e dell'attività militari grava su ciascuna regione a statuto speciale secondo le seguenti percentuali:

Regione amministrativa	Ripartizione percentuale
Sardegna	59,97%
Friuli-Venezia Giulia	31,65%
Trentino-Alto Adige	6,84%
Valle d'Aosta	0,78%
Sicilia	0,76%
Totale	100,00%

Art. 2.

1. Per il quinquennio 2000/2004 il contributo dello Stato previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, citata in premesse, è corrisposto con decreto interministeriale previsto dal comma 3, dell'art. 4, della legge medesima, alle regioni di cui all'art. 1 nella percentuale calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo, accanto a ciascuna indicata, allineata all'unità per le regioni la cui percentuale è inferiore a tale misura:

Regione amministrativa	Ripartizione percentuale
Sardegna	59,67%
Friuli-Venezia Giulia	31,53%
Trentino-Alto Adige	6,80%
Valle d'Aosta	1,00%
Sicilia	1,00%
Totale	100,00%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 239

TABELLA *A*

PARAMETRI

giornata/anno utilizzazione poligoni tiro: coeff. negativo 1;
aree di sgombero: coeff. negativo 1;
servitù militari proprie: coeff. negativo 0,8;
superfici dei poligoni di tiro: coeff. negativo 0,7;
giornate anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco: coef. negativo 0,5;
superfici delle aree addestrative per attività non a fuoco: coef. negativo 0,4;
apporti finanziari (stipendi personale militare e civile): coeff. positivo +0,5.

Sommatoria dei dati comunicati dagli S.M. di F.A. e da SGD

		1	2	3	4	5	6	7
	REGIONE AMM.	Sup. Serv. Mil. proprie	Sup. Poligono di Tiro	Utiliz. Poligono di Tiro	Area sgombro ed interdiz.	Sup. Aree per Attiv. non a Fuoco	Utilizzaz. Aree per Attiv. non a fuoco	Apporto Finanziario Stipendi
1	FRIULI V. GIULIA	7.457	6.788	1.083.732	2.097	6.789	2.375	199.969
2	SARDEGNA	4.479	21.263	17.200.128	4.819	11.999	567	479.843
3	SICILIA	2.451	1.030	1.003.220		70	420	672.323
4	TRENTINO	152	227	13.708	1.965	190	400	63.706
5	VALLE D'AOSTA	0	75	15.450	36	5	216	9.011
		14.539	29.383	19.316.238	8.917	14.865	3.978	1.424.852

TABELLA B

Calcolo della percentuale d'incidenza militare rilevata nelle Regioni a Statuto Speciale

		1			2			3			4			5		
	REGIONE AMM.	Sup. Serv. Mil. proprie			Sup. Poligono di Tiro			Utiliz. Poligono di Tiro			Area sgombro ed interdiz.			Sup. Aree per Attiv. non a F		
		coefficiente		-0,8	coefficiente		-0,7	coefficiente		-1	coefficiente		-1	coefficiente		-0,4
		ha	%	increm. parzia	ha	%	increm. parzi	ha x gg	%	increm. parzia	ha : 1000 x gg	%	increm. parzia	ha	%	increm. parzia
1	FRIULI V. GIULIA	7.457	51,29%	-41,03	6.788	23,10%	-16,17	1.083.732	5,61%	-5,61	2.097	23,52%	-23,52	6.789	35,63%	-14,25
2	SARDEGNA	4.479	30,80%	-24,64	21.263	72,36%	-50,66	17.200.128	89,04%	-89,04	4.819	54,04%	-54,04	11.999	62,98%	-25,19
3	SICILIA	2.451	16,86%	-13,49	1.030	3,51%	-2,45	1.003.220	5,19%	-5,19	0	0,00%	0,00	70	0;37%	-0,15
4	TRENTINO	152	1,05%	-0,84	227	0,77%	-0,54	13.708	0,07%	-0,07	1.965	22,04%	-22,04	190	1,00%	-0,40
5	VALLE D'AOSTA	0	0,00%	0,00	75	0,26%	-0,18	15.450	0,08%	-0,08	36	0,40%	-0,40	5	0,03%	-0,01
	totali	14538,94	100,00%	-80	29383	100,00%	-70	19316238,3	100,00%	-100	8916,813	100,00%	-100	19053,263	100,00%	-40

6			7			8	
Utilizzaz. Aree per Attiv. non a fuoco			Apporto Finanziario Stipendi			Incidenza Totale	
coefficiente		-0,5		coefficient	0,5		
gg : anno	%	increm. parzial	milioni	%	increm. par	Totale	% di Ripartizione
2.375	59,70%	-29,85	199.969	14,03%	7,02	-123,42	31,65%
567	14,25%	-7,13	479.843	33,68%	16,84	-233,86	59,97%
420	10,56%	-5,28	672.323	47,19%	23,59	-2,97	0,76%
400	10,06%	-5,03	63.706	4,47%	2,24	-26,68	6,84%
216	5,43%	-2,71	9.011	0,63%	0,32	-3,07	0,79%
3978	100,00%	-50	1424852	100,00%	50	-390	100%

Tabelle esplicative passi di calcolo

Primo Passo:
Gli SM di F.A. e SGD comunicano, per ogni parametro e suddivisi per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale, i valori che indicano la presenza militare.
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù militari proprie in Ha):
SME: 5765
SMM 0
SMA: 1691,8931
SGD: 0

Secondo Passo:
Sono sommati i valori comunicati dagli SM di F.A. e SGD in modo da ottenere un valore (ALFA) per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale riferito ad ogni singolo parametro.
Es.:
Friuli V.G. = 7.457.

Terzo Passo:
Per ogni singolo parametro, i suddetti valori regionali (ALFA) vengono trasformati in percentuale (BETA) dividendo il valore di ogni singola Regione autonoma per la sommatoria (S1) dei valori di tutte le Regioni (sommatoria valori ALFA).
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie):
ALFA: 7457
S1: 14538,94
BETA = (ALFA/S1) x 100 = (7457/14538,94) x100 = 51,29%

Quarto Passo:
I valori percentuali (BETA) riferiti ad ogni singolo parametro vengono moltiplicati per un coefficiente stabilito da UG per ogni parametro.
I valori così determinati individuano l'incidenza militare in ogni Regione autonoma per ogni singolo parametro (GAMMA).
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie – coeff. = -0,8):
GAMMA = BETA x –0,8 = 51,29% x –0,8 = -41,03

Quinto Passo:
Per ogni Regione Amministrativa autonoma si determina l'incidenza militare totale (DELTA) sommando algebricamente le singole incidenze riferite ad ogni parametro (GAMMA).
Poiché i coefficienti hanno segno positivo e negativo, anche i singoli parametri potranno avere segno positivo o negativo. Pertanto il valore totale dell'incidenza potrà essere negativo o positivo.
Si evidenzia che tanto maggiore è l'incidenza militare tanto più alto sarà il valore negativo corrispondente.
Es.:
Friuli V.G.
DELTA = Somma dei GAMMA = -41,03 –16,17 –5,61 –23,52 –14,25 – 29,85 + 7,02 = -123,42

Sesto Passo:
L'incidenza totale (GAMMA) così determinata è trasformata in valori percentuali dividendo il singolo valore riferito ad ogni Regione autonoma per la sommatoria (S2) dei valori di tutte le Regioni autonome. Tali valori vengono elencati in ordine decrescente in modo da ottenere una graduatoria dell'incidenza militare nelle Regioni Amministrative a Statuto Speciale.
Es.:
Friuli V.G.:
DELTA = –123,42
S2 = -390,00
GAMMA = (DELTA/S2) x 100 = (-123,42/-390,00) x 100 = 31,65%

05A01945

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2004.

Riquantificazione del controvalore della retta da corrispondere alle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1999 di individuazione delle comunità terapeutiche, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1987 di quantificazione della quota pro-capite dovuta per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le dette comunità terapeutiche;

Visto il proprio decreto 7 giugno 2000 di riquantificazione della predetta quota giornaliera *pro-capite* stabilita in L. 60.000 (€ 30,98) omnicomprensiva dell'ospitalità diurna e notturna, dell'alimentazione, dell'assistenza e delle prestazioni rivolte al trattamento dei soggetti ospitati nonché dell'IVA laddove dovuta;

Considerato che alcune comunità terapeutiche ospitano i predetti soggetti in regime di semiresidenzialità, fornendo tutte le anzidette prestazioni ad esclusione del pernottamento in comunità;

Atteso che è necessario stabilire una retta pro-capite giornaliera per i casi di semiresidenzialità;

Tenuto conto dei costi medi e del rapporto con l'entità di spese analoghe, nonché della variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta dal giugno 2000 ad oggi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, l'importo *pro-capite* giornaliero per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le comunità terapeutiche individuate con decreto ministeriale 25 novembre 1999, è stabilita in:

€ 34,07, nonché dell'IVA laddove dovuta, per i casi di residenzialità (omnicomprensiva dell'ospitalità diurna e notturna, dell'alimentazione, dell'assistenza e delle prestazioni rivolte al trattamento del soggetto ospitato);

€ 17,03, nonché dell'IVA laddove dovuta, per i casi di semiresidenzialità (comprensiva dell'ospitalità diurna, dell'alimentazione, dell'assistenza e delle prestazioni rivolte al trattamento del soggetto ospitato).

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro: CASTELLI

05A01977

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Parilli Jimenez Leonardo Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Parilli Jimenez Leonardo Enrique, nato a Valera (Venezuela) il 3 novembre 1968, cittadino venezuelano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad Bicentenaria» di Aragua il 9 dicembre 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de abogados» de Estado de Aragua dal 13 dicembre 1999;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6, del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Avellino in data 5 luglio 2004 valido fino al 29 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Parilli Jimenez Leonardo Enrique, nato a Valera (Venezuela) il 3 novembre 1968, cittadino venezuelano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A01869

DECRETO 18 febbraio 2005.

Modifica del decreto 28 dicembre 2004, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologo», conseguito dalla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther in Messico, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata riportata una data di nascita sbagliata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologo», conseguito dalla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther in Messico, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla data di nascita la frase: «nata a Città del Messico il 4 novembre 1980» è sostituita dalla frase: «nata a città del Messico il 4 novembre 1960».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2004.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01870

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la seconda emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano rappresentazione del pittogramma della manifestazione Olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina dello SCI di FONDO con composizione di elementi grafici stilizzati, al centro, tra la figura, l'anno di emissione «2005»; il nome dell'autore «MOMONI» ed il valore «5 EURO» disposto su due righe; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01886

DECRETO 7 febbraio 2005.

Terza emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la terza emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la terza emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano rappresentazione del pittogramma della manifestazione Olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina del SALTO con elementi grafici stilizzati, alla base della figura, il nome dell'autore «MOMONI» ed il valore «5 EURO», sul lato destro in basso l'anno di emissione «2005»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01887

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la seconda emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano rappresentazione del pittogramma della manifestazione Olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina dell'HOCKEY su GHIACCIO, con intorno elementi grafici stilizzati, sotto la figura, il valore «10 EURO»; a fianco sulla destra, la firma dell'autore «MOMONI» e l'anno di emissione «2005»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DRITTO ROVESCIO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01888

DECRETO 21 febbraio 2005.

Disciplina, per il triennio 2005/2007, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove è stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, dispone che per gli anni dal 2005 al 2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato — inseriti nell'elenco 1 allegato alla predetta legge n. 311 del 2004 — non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento;

Considerato che il medesimo comma 18 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a., le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali, e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;

Visto l'elenco 1 allegato alla predetta legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma, per il triennio 2005-2007 l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2003-2005, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002;

Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in materia di programmazione dei flussi di cassa;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2004 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi;

Ritenuta l'opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, così come già previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vincolo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per

i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2005-2007, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004, che sostituiscono quelle recate dal decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) non possono effettuare, nel triennio 2005-2007, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato di cui all'elenco 1 allegato alla legge n. 311 del 2004, fatta eccezione per:

a) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali;

c) gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della croce rossa, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti, l'Agenzia italiana del farmaco e l'agenzia per i servizi sanitari regionali;

e) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

f) i conti del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;

g) i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, nonché i conti intestati ai fondi di rotazione o ai loro gestori;

h) i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione dei titoli di spesa non andati a buon fine, nonché quelli istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Deroghe annuali

1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, che nel corso dell'anno 2004 hanno effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2005 prelievi dai propri conti di tesoreria in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione è estesa per gli anni 2006 e 2007 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso degli anni 2005 e 2006 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al limite di 10 milioni di euro annui.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a riassorbire le eccedenze di spesa bimestrali rispetto al limite del 102 per cento entro la fine dell'anno di riferimento. Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili dalla cui mancata effettuazione derivi un danno. Gli organi di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma, dando comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS - IGEPA e IGF, entro il 31 gennaio degli anni 2006, 2007 e 2008, delle eventuali eccedenze di spesa non riassorbite entro la fine dei rispettivi anni precedenti.

Art. 3.

Deroghe bimestrali

1. Per gli anni dal 2005 al 2007 i soggetti interessati indicati nell'art. 1, comma 1, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.

2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con analogo provvedimento dirigenziale.

3. Per le università statali e per i principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di fisica della materia, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) la concessione delle deroghe è subordinata alla compatibilità con l'obiettivo di fabbisogno finanziario attribuito a ciascun ente, ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.

4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformità degli allegati modelli n. 1 e n. 1-*bis*, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax n. 06/47614215 e/o n. 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle università e dai principali enti pubblici di ricerca ai quali si applica l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.

5. Le deroghe devono essere richieste allorché si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga.

6. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di liquidità. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego possono essere eseguiti solo i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di somme pignorate.

7. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonché copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le eccezioni di cui al comma 6, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilità nei conti di tesoreria, e non possono altresì attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformità di quanto sopra disposto.

8. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga in un bimestre debbono essere riassorbite nel corso dei bimestri successivi e, in ogni caso, entro la fine dell'anno di riferimento. Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste da leggi o da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. Gli organi di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma, e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, IGEPA e IGF, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento, rispettivamente, alle deroghe autorizzate nel primo e nel secondo semestre dell'anno precedente.

9. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agi effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tatto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.

Art. 4.

Amministrazioni dello Stato

1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto verrà successivamente disposto ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge n. 311 del 2004. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono abrogate, a decorrere dalla data di pubblicazione, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3484 del 31 gennaio 2003, attuative dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Roma, 21 febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

MODELLO N. 1

SCHEMA DI ISTANZA ORDINARIA

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio 5º - fax 0647614215 - 064826063

Il sottoscritto.., legale rappresentante... , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso.. ;

Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre ...., dell'anno .... venga fissata in complessivi €..............................., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza nel corso dei successivi bimestri del corrente anno.

Data ....

Firma ....

fax n. ....

tel. n. ....

MODELLO N. 1-*bis*

SCHEMA DI ISTANZA SUPPLETIVA

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio 5º - fax 0647614215 - 064826063

Il sottoscritto.., legale rappresentante... , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso.. ;

Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Vista l'istanza di deroga già presentata per il corrente bimestre .... dell'anno ....;

Considerato che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessivi €............................... come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non ricomprende) i dati di deroga già trasmessi;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ...., venga fissata in complessivi €............... , come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza nel corso dei successivi bimestri del corrente anno.

Data ....

Firma ....

fax n. ....

tel. n. ....

MODELLO N. 2
da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto.., legale rappresentante... , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso.. ;

Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Dichiara:

1) che fino al bimestre............................ dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per € .... , (al netto delle operazioni di girofondi e/o giroconti per € ....) il cui 102% è pari a €....................... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi €................ , al netto di girofondi e/o giroconti per €................ *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... è pari a € ....*(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre ....dell'anno ....l›risultano pari a complessivi €......................................di cui: *(d)*;

per le spese e per le retribuzioni nette del personale € .... ;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali .... € ....

b) ritenute fiscali .... € ....

c) utenze .... € ....

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate .... € ....

e) stato avanzamento lavori.............. € ....

f) rate di ammortamento mutui........ € ....

g) progetti comunitari .... € ....

h) ordinanze di somme pignorate ..... € ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi €................ e del plafond di cui al punto 3) pari a €................ rimangono da coprire eccedenze per € .... *(e)*;

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di €.................... in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per € ....

Data ....

Firma ....

MODELLO N. 3
da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto..., legale rappresentante.. , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso.. ;

Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;

Visto l'art. 1, comma 57, della predetta legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma per il triennio 2005-2007, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Vista la nota n. .... del .... del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (o il decreto n. .... del .... del Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca) con il quale è stato determinato il fabbisogno programmato per l'anno .... per questa università (o ente di ricerca) in complessivi € .... *(A)*;

Dichiara:

1) che fino al bimestre............................ dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per euro.........., (al netto delle operazioni di girofondi e/o giroconti per € ....) il cui 102% è pari a € .... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente sono stati di complessivi €................, al netto di girofondi e/o giroconti per €................ *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... è pari a € .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessivi €......... di cui *(d)*;

per le spese e per le retribuzioni nette del personale € .... ;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali .... € ....

b) ritenute fiscali .... € ....

c) utenze .... € ....

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate .... € ....

e) stato avanzamento lavori.............. € ....

f) rate di ammortamento mutui........ € ....

g) progetti comunitari .... € ....

h) ordinanze di somme pignorate ..... € ....

i) trasferimenti ad altri atenei........... € ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi €................ e del plafond di cui al punto 3) pari a €................ rimangono da coprire eccedenze per € .... *(e)*;

Dichiara inoltre

6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari a €.................... (punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare di €................, il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti è pari a € ....;

7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 è coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dal Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca).

Data ....

Firma ....

(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna università (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario 2005.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
DEI MODELLI NUMERI 2 E 3

(a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati negli anni 2004 (2005 e 2006) fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga, al netto delle operazioni relative a girofondi e/o giroconti.

(b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga al netto delle operazioni relative a girofondi e/o giroconti; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.

(c) Al punto 3 deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1 e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.

(d) Al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori purché essenziali per il funzionamento di tali enti.

(e) Al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale, denaro liquido, ecc.);

l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla differenza tra gli importi riportati ai punti 3 e 4 al netto delle entrate proprie. Qualora l'importo del punto 3 risulti negativo, lo stesso si somma a quello del punto 4, sempre al netto delle entrate proprie.

05A01885

DECRETO 22 febbraio 2005.

Decadenza della Napoli Bingo S.r.l. (ora Napoli Bingo S.p.A.) dall'assegnazione della concessione per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché degli ulteriori provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che l'assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l. (successivamente trasformata in Napoli Bingo S.p.a.) di cui al plico di offerta n. 321, è stata effettuata, in esecuzione della sentenza n. 8143/03 del T.A.R. per la Campania, con decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, nel quale è richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che la Napoli Bingo S.p.a. non ha provveduto, entro la scadenza del termine di 150 giorni decorrente dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione, né a richiedere il collaudo della sala-bingo di Portici, di cui al plico di offerta n. 321, né a richiedere la proroga del termine stesso, ai sensi dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Vista la lettera del 20 agosto 2004 spedita con raccomandata a/r il 23 agosto 2004 (cioè dopo che sono decorsi 237 giorni dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione) con la quale la Napoli Bingo S.p.A., evidenziando, tra l'altro, «che nelle more dello svolgimento del contenzioso protrattosi per circa due anni, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione, la scrivente società ha perso la disponibilità dell'immobile sito in Portici alla piazza Luigi Sapio n. 2» ha chiesto «il differimento del termine, per l'attivazione dell'attività, non inferiore a mesi 18 a far data dall'accoglimento della presente istanza, al fine di reperire un nuovo locale nell'ambito di Napoli e Provincia, consentire all'Amministrazione la valutazione dello stesso nonché procedere al relativo approntamento dei locali»;

Considerato che la richiesta del differimento del termine di approntamento al collaudo delle sale-bingo, come evidenziato nel sopraindicato provvedimento in data 19 dicembre 2003 di assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l., può essere richiesto nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, ossia per un periodo massimo di 90 giorni e dietro pagamento della penale di 1000 euro al giorno e che, pertanto, la richiesta di differimento per un periodo indeterminato «non inferiore a mesi 18», tra l'altro inoltrata intempestivamente ben oltre la scadenza del termine di cui si richiede la proroga, non ha alcun presupposto normativo;

Considerato che la richiesta di «valutazione» da parte dell'Amministrazione di un nuovo locale nel quale la Napoli Bingo S.p.A. intende approntare la sala-bingo è attività non prevista dalla normativa che disciplina il rilascio delle concessioni per l'esercizio del Bingo ed è in netto contrasto con le procedure ad evidenza pubblica;

Considerato che non è dimostrato che la perdita di disponibilità del locale sito in Portici, alla piazza Luigi Sapio n. 2, è dovuto «a fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione» come assertivamente dichiarato dalla Napoli Bingo S.p.A., e che, in ogni caso, quali che siano i motivi della perdita da parte della Napoli Bingo S.p.A. della disponibilità di detti locali, i motivi stessi non possono costituire presupposto per l'accoglimento di istanze illegittime;

Vista la lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale è stata rigettata l'istanza della Napoli Bingo S.p.A. inoltrata con lettera del 20 agosto 2004, e con la quale è stato conseguentemente comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione in quanto la Napoli Bingo S.p.A. non ha provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara;

Visti i relativi atti istruttori, in particolare la nota senza data, inviata con raccomandata del 21 ottobre 2004, con la quale la Napoli Bingo ripropone sostanzialmente le argomentazioni già svolte nell'istanza del 20 agosto 2004, il ricorso al T.A.R. per la regione Campania con il quale la Napoli Bingo S.p.A. chiede l'annullamento del provvedimento dell'Amministrazione del 13 settembre 2004, n. 2004/49449/COA/BNG, l'istanza senza data pervenuta il 3 dicembre 2004, con la quale viene reiterarta la richiesta di «procedere al sopralluogo dei locali ubicati in Napoli, alla via Santa Lucia, al fine di valutare le caratteristiche degli stessi» alla quale l'Amministrazione ha dato riscontro negativo con lettera raccomandata a/r del 23 dicembre 2004, prot. n. 2004/71459/COA/BNG in quanto trattasi di attività non prevista dalla normativa vigente, nonché la diffida, pervenuta il 18 febbraio 2005, con la quale la Napoli Bingo S.p.A., nonostante sia ancora pendente il sopraindicato ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania proposto dalla stessa, invita l'Amministrazione a voler concludere il procedimento avviato con la lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG;

Decreta:

Art. 1.

La Napoli Bingo S.r.l. (ora Napoli Bingo S.p.A.) è decaduta dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, non avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara né a richiedere la proroga dei termini stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01852

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali «Limpida» di Feroleto Antico, «Mitica» di Fonni e «Vitasana» di Feroleto Antico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 10 gennaio 2005, con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Limpida» di Feroleto Antico (Catanzaro), «Mitica» di Fonni (Nuoro) e «Vitasana» di Feroleto Antico (Catanzaro) in quanto le società titolari non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che le società titolari delle acque minerali sopra nominate hanno provveduto a trasmettere la certificazione analitica dei parametri antimonio, arsenico e manganese in data successiva alla prevista scadenza del 31 ottobre 2003;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 27 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta certificazione analitica;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Limpida» di Feroleto Antico (Catanzaro), «Mitica» di Fonni (Nuoro) e «Vitasana» di Feroleto Antico (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A01882

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «San Lorenzo» di Bognanco e «Sanfaustino» di Massa Martana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, fra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Considerato che ai sensi del più volte citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585, con il quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla certificazione analitica prodotta dalle società titolari, è stata sospesa, tra l'altro, la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «San Lorenzo» di Bognanco (Verbania) e «Sanfaustino» di Massa Martana (Perugia);

Considerato che le predette società hanno fatto pervenire documentazione analitica integrativa;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 27 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla documentazione prodotta;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «San Lorenzo» di Bognanco (Verbania) e «Sanfaustino» di Massa Martana (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A01883

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sanvito» di San Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 1° ottobre 2003, n. 3506, con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanvito» in comune di San Vito al Tagliamento (Por-

denone), in quanto la società titolare non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003;

Considerato che la società interessata ha provveduto, con nota pervenuta il 29 novembre 2004, a fornire la certificazione analitica relativa all'analisi chimica e microbiologica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale «Sanvito» in data 15 settembre 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 gennaio 2005, in merito alla certificazione analitica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sanvito», in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A01884

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione, che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2004, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,45.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari; valore € 0,45.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce su un fondino celeste, in un bordo dentellato, un dettaglio della decorazione musiva a greca che riveste una parte dell'interno del Mausoleo di Galla Placidia, in Ravenna: completano l'impronta dli affrancatura le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA - RAVENNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45»; in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.». per l'indirizzo del destinatario: in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»: in basso a sinistra sono riprodotti il lago della Manifestazione filatelica nazionale «GIFRA 04», la scritta «RAVENNA, 25-26 SETTEMBRE 2004» e un dipinto ad olio realizzato dal pittore Mauro Dalla Casa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dclla Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01412

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Opera di Don Guanella, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo dell'Opera Don Guanella, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 ¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura in primo piano, a destra, una immagine del Beato don Luigi Guanella, fondatore delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza e dei Servi della Carità; sullo sfondo è rappresentata la Chiesa di San Giuseppe, in via Aurelia Antica a Roma. Completano il francobollo la leggenda «OPERA DON GUANELLA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01413

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 febbraio 2005.

Consegna definitiva al comune di S. Mango Sul Calore della viabilità secondaria della strada di collegamento tra la ss 401 e la ss 164 con l'area industriale di S. Mango.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma primo, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma primo, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato — concedente — ed il consorzio Incomir — concessionario — con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento SS 401 Ofantina - Area S. Mango;

Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986, con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante numeri 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1987, con il quale è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, in data 22 dicembre 1986, tra il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli art. 21 e 32 legge n. 219/1981 ed il concessionario Incomir, ed è stato, altresì, approvato, in linea definitiva, il progetto di variante n. 4, relativo ai lavori di realizzazione della strada di collegamento SS 401 Ofantina area San Mango;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 6;

Visto il verbale in data 7 dicembre 1991 con il quale l'ufficio GST dell'Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno ha consegnato in via temporanea e parziale all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il decreto M ICA/B5 n. 9 del 31 gennaio 2001 con il quale veniva approvata sotto il profilo tecnico ed economico la perizia di assestamento finale;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 5 luglio 2001;

Considerata l'opportunità di procedere a transazione globale giusto anche parere giuridico del 18 settembre 2000;

Visto il decreto n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004, con il quale veniva approvato l'atto di transazione sottoscritto in data 18 dicembre 2003 tra il M.A.P. ed il concessionario Incomir e collaudo finale dei lavori della strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il proprio decreto n. 49 del 15 luglio 2004, con il quale è stata consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Avellino la citata opera;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota n. 1.070.134 del 21 maggio 2004 dell'ufficio B5/D.G.C.I.I. del M.A.P.;

Vista la propria comunicazione n. 1809 del 7 dicembre 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;

Visto il decreto commissariale n. 82 del 20 gennaio 2005, con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva all'amministrazione comunale di San Mango sul Calore, delle operazioni suddette, il P.A. Biagio Coscia, funzionario della sezione di Avellino del M.A.P., in rappresentanza del commissario ad acta ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitivo della viabilità minore ricadente nel territorio di codesto comune — comprese nel progetto 39/40/6066 — strada di collegamento tra la SS 401 e SS164 con l'area industriale di San Mango sul Calore, sottoscritto in data 9 febbraio 2005 dal rappresentante del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002 P.A. Biagio Coscia, dal rappresentante dell'amministrazione comunale di San Mango sul Calore, geom. capo Teodoro Cella;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'amministrazione comunale di San Mango sul Calore del sovrappasso alla progr. 2.181, il sovrappasso alla progr. 2.552 il sottopasso «Poppano» e le strade ricadenti nel territorio del comune di San Mango sul Calore — com-

prese nel progetto n. 39/40/6066 — strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Art. 2.

L'amministrazione comunale di San Mango sul Calore provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni Statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di San Mango sul Calore provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso, per la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

05A01889

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ilham Khreish, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: «Laurea in lingue e letterature straniere moderne, lingua e letteratura inglese», conseguito il 29 giugno 1987 presso l'Università di Firenze, titolo di abilitazione all'insegnamento delle scuole superiori conseguito negli anni 1991/1992 presso il Collegio accademico arabo per l'educazione in Israele di Haifa, posseduto da Ilham Khreish, nata a Haifa (Israele), il 26 aprile 1960, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01734

DECRETO 11 febbraio 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, ed in particolare il progetto n. 4777 presentato dalla Bravo S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4777 presentato dalla BRAVO S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, il quale ha riconosciuto la sola attività di Sviluppo precompetitivo per un importo ammissibile pari a € 412.800,00;

Vista la nota del 28 luglio 2004, pervenuta in data 3 settembre 2004 prot. n. 8099, con la quale la BRAVO S.p.a. ha chiesto il riesame del progetto di ricerca applicata n. 4777;

Acquisito il parere del Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 4777 presentato dalla BRAVO S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, riconoscendo attività di ricerca industriale per un importo ammissibile pari a € 412.800,00 e attività di sviluppo precompetitivo per un importo ammissibile pari a € 774.130,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4777 presentato dalla BRAVO S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 4777 presentato dalla BRAVO S.p.a. per effetto del presente decreto è aumentato di € 196.106,00 così come il credito agevolato è aumentato di € 485.118,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 4777 presentato dalla BRAVO S.p.a., è aumentata di € 681.224,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni per l'anno 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4777 del 15/02/2001 Comitato del 14/12/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione e realizzazione di una nuova macchina per la produzione di gelati soft, ad elevata igenizzazione del prodotto

Inizio: 01/06/2002

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

BRAVO S.P.A.
VICENZA (VI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.186.930,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 412.800,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 774.130,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 412.800,00	€ 774.130,00	€ 1.186.930,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 412.800,00	€ 774.130,00	€ 1.186.930,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	278.666,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	732.798,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A01783

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali della regione Campania incluse nella manifestazione «Giornate Campania Artecard».

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Visto il D.D.G. 15 dicembre 2003 relativo al progetto «Campania Arte Card», concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della Campania mediante utilizzo di carte musei;

Vista la nota n. 214 del 13 gennaio 2005 con la quale la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, d'intesa con l'Assessorato alla tutela dei beni paesaggistici, ambientali e culturali della regione ha proposto anche per il 2005 la proroga dell'iniziativa «Giornate Campania Artecard», consentendo il libero ingresso nelle sedi espositive della regione incluse nella rete «Artecard» nei giorni 5 e 6 marzo 2005;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione dell'8 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nei giorni 5 e 6 marzo 2005, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard» è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali incluse nel progetto di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2003 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: SERIO

05A02055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 3 per il giorno 4 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio ha comunicato a questa direzione regionale, con nota del 7 febbraio, una interruzione dei collegamenti telefonici e telematici avvenuta nella giornata del 4 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12 che ha provocato il mancato funzionamento di tutti i servizi.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A01622

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 1° febbraio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 24 febbraio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A01980

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Chieti e dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Chieti e di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Chieti in data 26 gennaio 2005.

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Chieti in data 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

3. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Teramo in data 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

Motivazioni.

1. L'Ufficio provinciale A.C.I. di Chieti ha comunicato, con nota prot. 291/05 del 26 gennaio 2005, il mancato funzionamento dell'Ufficio a causa di problematiche tecniche inerenti il sistema informativo che hanno reso impossibile il funzionamento delle casse e quindi lo svolgimento regolare dell'attività.

La Procura generale della Repubblica con nota n. 851 del 27 gennaio 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

2. L'Ufficio provinciale A.C.I. di Chieti ha comunicato, con nota protocollo n. 409 del 14 febbraio 2005, che, a causa di una assemblea del personale, il giorno 14 febbraio 2005 gli sportelli dell'ufficio hanno funzionato dalle 8 alle 10, in luogo del normale orario (dalle 8 alle 12).

La Procura generale della Repubblica con nota n. 1748 del 21 febbraio 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

3. L'Ufficio provinciale ACI di Teramo ha comunicato, con nota n. 201/54 dell'11 febbraio 2005 che, a causa di una assemblea del personale indetta dalla locale RSU, il giorno 14 febbraio 2005 l'ufficio è stato chiuso al pubblico dalle ore 10 alle ore 12.

La Procura generale della Repubblica, con nota n. 1466 del 14 febbraio 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchè dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 5 febbraio 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A01981

AGENZIA DEL DEMANIO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2005.

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato. (Determinazione n. 9).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Viste in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto l'art. 61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato rinnovato l'incarico al direttore dell'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata, tra l'altro, l'attività di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato;

Visto l'art 5 dello statuto, deliberato dal comitato di gestione dell'Agenzia del demanio il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004 che definisce i poteri del direttore dell'Agenzia;

Considerato che gli incaricati dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1998, possono accedere ai fondi ed alle proprietà dello Stato ed effettuano tutti gli accertamenti occorrenti per evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o degli stessi concessionari o locatari dei beni;

Visto l'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2001 n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 90 del 18 aprile 2001, concernente le caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attività sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato;

Considerate le modifiche intervenute a seguito della trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico;

Determina:

Art. 1.

Al personale incaricato delle attività di vigilanza sui beni immobili dello Stato, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367, sarà rilasciata una tessera personale di riconoscimento con le caratteristiche indicate in allegato alla presente determinazione.

La validità della tessera è triennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro o di servizio o di funzione.

Art. 2.

Le tessere personali di riconoscimento già rilasciate al personale incaricato della vigilanza demaniale ai sensi dell'art. 1 della determinazione del direttore dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2001, n. 71, sono

annullate con effetto e decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determinazione, e restituite all'Agenzia del demanio.

Art. 3.

Gli incarichi di vigilanza sui beni immobili dello Stato già attribuiti con determinazioni dell'Agenzia del demanio decadono a far data dalla pubblicazione della presente determinazione.

Art. 4.

Con distinte determinazioni il direttore dell'Agenzia provvederà alla nomina del personale incaricato della vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367.

Art.5

I titolari dei nuovi documenti di riconoscimento di cui all'art 2 sono responsabili personalmente per la custodia e l'eventuale smarrimento dei medesimi.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO
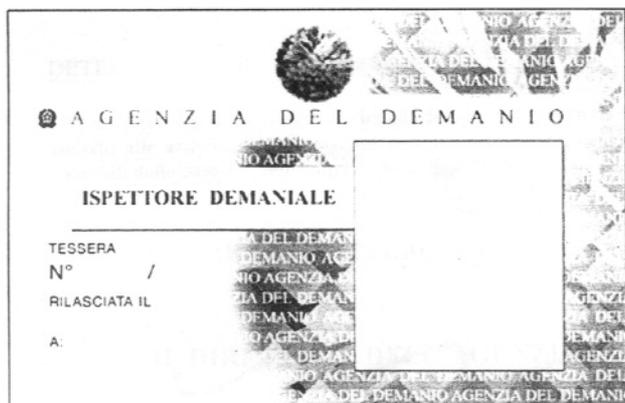
05A01971

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7/RIS del 7 febbraio 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 5 e 7 febbraio 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso da problemi alla rete di alimentazione della corrente elettrica iniziati il giorno 5 febbraio 2005 che hanno provocato l'interruzione di tutti i servizi di pubblicità immobiliare, nonché dall'allagamento avvenuto il giorno 7 febbraio 2005 del locale CED, dovuto alla rottura di alcune tubazioni, che ha coinvolto anche i Servizi catastali, e che tali problemi sono stati eliminati alle ore 12,30 del 7 febbraio 2005, come comunicato dall'Ufficio provinciale di Bergamo con nota prot. 605/05 del 7 febbraio 2005;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del garante del Contribuente con nota prot. n. 2822 in data 17 febbraio 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nei giorni 5 febbraio 2005 e 7 febbraio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 febbraio 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A01799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3216
Yen giapponese	137,90
Corona danese	7,4420
Lira Sterlina	0,68790
Corona svedese	9,0517
Franco svizzero	1,5357
Corona islandese	80,25
Corona norvegese	8,2120
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5834
Corona ceca	29,630
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4311
Zloty polacco	3,8763
Leu romeno	36281
Tallero sloveno	239,71
Corona slovacca	37,838
Lira turca	1,6941
Dollaro australiano	1,6771
Dollaro canadese	1,6306
Dollaro di Hong Kong	10,3082
Dollaro neozelandese	1,8201
Dollaro di Singapore	2,1448
Won sudcoreano	1327,55
Rand sudafricano	7,7193

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02161

Decadenza di taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio della raccolta per le scommesse sportive

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3347 del comune di Padova, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Tenuto conto che la società Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3347 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-*bis*, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 7 giugno 2004, l'attività di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3347 sita in Padova, via Santa Lucia n. 85, 87 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3347 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Padova.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3290 del comune di Ferrara, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Tenuto conto che la società Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3290 per la raccolta delle

scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-*bis*, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 31 maggio 2004, l'attività di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3290 sita in Ferrara, Via Piangipane violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Ferrara), dalla concessione n. 3290 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Ferrara.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3293 del comune di Este (Padova), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Tenuto conto che la società Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-*bis*, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 8 ottobre 2004, l'attività di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3293 sita in Este (Padova), via Padana Inferiore n. 13 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Este (Padova).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Sesterzi S.p.a. titolare della concessione n. 3715 del comune di Savigliano (Cuneo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10538/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Sesterzi S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani n. 8/A - 20124 Milano, dalla concessione n. 3715 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Savigliano (Cuneo).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di

imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3632 del comune di Foggia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10483/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3632 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Foggia.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3629 del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10480/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3629 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3628 del comune di Qualiano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10479/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3628 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Qualiano (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s. di Pruneddu Antonio & C. titolare della concessione n. 3082 del comune di Cagliari, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10237/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s. di Pruneddu Antonio & C., con sede legale in via Marco Polo n. 5 Costa Rei - 09043 Muravera (Cagliari), dalla concessione n. 3082 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Vespa Margherita Nunzia titolare della concessione n. 3060 del comune di Lucera (Foggia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10231/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Vespa Margherita Nunzia, con sede legale in via A. De Gasperi n. 20 - 71010 Rignano Garganico (Foggia), dalla concessione n. 3060 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucera (Foggia).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone di Longhi A. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3053 del comune di Anagni (Frosinone), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10228/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone di Longhi A. & C. S.n.c., con sede legale in via Marittima n. 385/387 - 03100 Frosinone, dalla concessione n. 3053 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Anagni (Frosinone).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica di Gallo Salvatore e Gallo Daniele & C. S.n.c. titolare della concessione n. 18 del comune di Bellaria (Rimini), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/10145/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica di Gallo Salvatore e Gallo Daniele & C. S.n.c., con sede legale in via Cesare Pavese n. 15 - 47814 Bellaria-Igea Marina (Rimini), dalla concessione n. 18 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Bellaria (Rimini).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

05A01811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa Consorzio Cooperativo Agicoop Piemonte - Società cooperativa edilizia a r.l., in Torino.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione avente sede legale in provincia di Torino:

1. Consorzio Cooperativo Agicoop Piemonte - Società Cooperativa Edilizia a r.l., con sede legale in Torino - Via Petrarca n. 30, costituita in data 27 luglio 1993 per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi, posizione provinciale n. 5949, partita IVA n. 06555890018.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01973

Provvedimenti di annullamento e riapprovazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35490 del 7 febbraio 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 34123 del 28 maggio 2004 di approvazione del programma di risanamento per crisi aziendale dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005 ed approvato il programma di crisi aziendale per cessazione di attività della Merzario S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano - Ubicate sul territorio nazionale per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 7 ottobre 2004.

05A01979

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso relativo alla consultazione pubblica riguardante il provvedimento delle antenne radiotelevisive centralizzate condominiali.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 è indetta la consultazione pubblica in merito allo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni «antenne radiotelevisive centralizzate condominiali» pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it alla voce normativa), nonché disponibile presso gli uffici della segreteria dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Viale America 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico nei termini e con le modalità indicate negli allegati 1 e 2 allo schema del decreto stesso.

05A01978

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina D & G»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 53 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERAZOSINA D & G, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De' Bacchettoni, 3, CAP 51100, codice fiscale 01239960477.

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035746015 (in base 10) 122W6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in, via Campobello 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio monoidrato 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg;

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035746027 (in base 10) 122W7C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in, via Campobello 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio monoidrato 123,39 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento di ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: terazosina finmedical (A.I.C. n. 035741014) e CPZ/03 (A.I.C. n. 035742) e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035746015 (in base 10) 122W6Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,18 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,60 Euro.

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035746027 (in base 10) 122W7C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,57 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,90 Euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035746015 «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 035746027 «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Finmedical»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 55 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERAZOSINA FINMEDICAL, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De' Bacchettoni, 1/A, CAP 51100, codice fiscale 01056750472.

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035741014 (in base 10) 122RBQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in via Campobello 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio monoidrato 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg;

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035741026 (in base 10) 122RC2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in via Campobello 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 123,39 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E132 0,05 mg;

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento di ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: Terazosina D & G (A.I.C. n. 035746) e CPZ/03 (A.I.C. n. 035742) e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035741014 (in base 10) 122RBQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,18 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,60 Euro.

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035741026 (in base 10) 122RC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,57 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,90 Euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035741014 «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 035741026 «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loralin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 59 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORALIN, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili e «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, CAP 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035750013 (in base 10) 12303X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 - Piacenza (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio biossido 0,07 mg; talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035750025 (in base 10) 123049 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 - Piacenza (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,11 mg; titanio biossido 0,04 mg; talco 0,025 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia; insonnia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035540, relativo al farmaco «ZELORAM» e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035750013 (in base 10) 12303X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035750025 (in base 10) 123049 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035750013 «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035750025 «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipovenos»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 61 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LIPOVENOS, rilasciata alla società Fresenius Kabi Deutschland Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, CAP 61343, Germania, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «10% emulsione per infusione», 1 flacone 500 ml (codice A.I.C. 027844036) viene autorizzata la confezione: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml (codice A.I.C. 027844087);

in sostituzione della confezione: «20% emulsione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. 027844051) viene autorizzata la confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 250 ml (codice A.I.C. 027844099);

in sostituzione della confezione: «20% emulsione per infusione» 1 flacone da 500 ml (codice A.I.C. 027844063) viene autorizzata la confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml (codice A.I.C. 027844101).

Confezione: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 027844087 (in base 10) 0UKRHR (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produzione e controllo: Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrabe 36 A - 8055 Graz.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: olio di semi di soia 100 g - fosfolipidi d'uovo 12,0 g - glicerolo 25,0 g;

eccipienti: sodio oleato 0,3 g - sodio idrossido 1,0 ml - acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 027844099 (in base 10) 0UKRJ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produzione e controllo: Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrabe 36 A - 8055 Graz.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: olio di semi di soia 200 g - fosfolipidi d'uovo 12,0 g - glicerolo 25,0 g;

eccipienti: sodio oleato 0,3 g - sodio idrossido 1,0 ml - acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 027844101 (in base 10) 0UKRJ5 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produzione e controllo: Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrabe 36 A - 8055 Graz.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: olio di semi di soia 200 g - fosfolipidi d'uovo 12,0 g - glicerolo 25,0 g;

eccipienti: sodio oleato 0,3 g - sodio idrossido 1,0 ml - acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: fonte di lipidi (acidi grassi essenziali) per pazienti che necessitano di nutrizione parenterale, quando la nutrizione entrale o orale sia impossibile, insufficiente o controindicata. Questa formulazione è particolarmente indicata in pazienti che necessitano un apporto calorico elevato in piccolo volume.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 027844087 (in base 10) 0UKRHR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 027844099 (in base 10) 0UKRJ3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml A.I.C. n. 027844101 (in base 10) 0UKRJ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 027844087 «10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 027844099 «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 027844101 «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml- OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Lotti: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 027844036, 027844051, 027844063 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto di variazione UPC 2802 dell'8 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra n. 9 - Monza (Milano), con codice fiscale 01618550121.

Specialità medicinale: CALCITRIDIN.

Confezioni:

compresse masticabili 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034694012;

compresse masticabili 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034694024;

compresse masticabili 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034694036;

compresse masticabili 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034694048;

compresse masticabili 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034694051;

compresse masticabili 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034694063;

compresse masticabili 600 compresse in blister - A.I.C. n. 034694075.

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Confezioni:

14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226010;

28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226022;

35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226034;

50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226046;

100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226059;

7 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226061;

14 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226073;

28 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226085;

35 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226097;

42 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226109;

50 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226111;

56 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226123;

98 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226135;

100 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC - A.I.C. n. 033226147.

Specialità medicinale: DERMESTRIL.

Confezioni:

«25 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001017;

«50 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001029;

«100 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001031;

Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg - A.I.C. n. 029001043;

Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg - A.I.C. n. 029001056;

Septem 4 cerotti transdermici 5 mg - A.I.C. n. 029001068;

Septem 12 cerotti transdermici 5 mg - A.I.C. n. 029001070;

Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg - A.I.C. n. 029001082;

Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg - A.I.C. n. 029001094;

Specialità medicinale: ENULID.

Confezioni:

14 compresse filmrivestite 7,5 mg - A.I.C. n. 033908017;

14 compresse filmrivestite 15 mg - A.I.C. n. 033908029.

Specialità medicinale: EPINITRIL.

Confezioni:

«5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860015;

«10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860027;

«10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860039;

«5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860041;

«15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034860054;

«15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034860066.

Specialità medicinale: METOCAL VITAMINA D3.

Confezioni:

20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI - A.I.C. n. 035027010;

30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI - A.I.C. n. 035027022;

60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI - A.I.C. n. 035027034.

Sono ora trasferite alla società: Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5 - Milano, con codice fiscale 04472830159.

Con contestuale cambio di denominazione sociale del nuovo titolare in Rottapharm S.p.a.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali

Estratto determinazione n. 48 dell'11 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Rottapharm S.r.l, con sede in via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano), con codice fiscale 01618550121.

Medicinale: AFTAB.

Confezioni:

10 compresse 0,025 mg - A.I.C. n. 028478016;

6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg (sospesa) - A.I.C. n. 028478030.

Medicinale: AGASTRIN.

Confezioni:

36 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 023084015;

sospensione OS 280 ml (sospesa) - A.I.C. n. 023084027.

Medicinale: ALFOSPAS.

Confezioni:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 024605026;

«50 mg/3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 3 ml - A.I.C. n. 024605038;

30 Capsule 200 mg (sospesa) - A.I.C. n. 024605065.

Medicinale: ALTAN.

Confezione: «30 mg compressa rivestita con film» 20 compresse - A.I.C. n. 026419010.

Medicinale: ANANASE.

Confezione: «40 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 020501021.

Medicinale: APLAKET.

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 025177027.

Medicinale: BACACIL.

Confezioni:

12 compresse 800 mg (sospesa) - A.I.C. n. 024130039;

«1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 024130054.

Medicinale: BIONICARD.

Confezioni:

50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 026071023;

«Retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 026071035.

Medicinale: CARZEM.

Confezioni:

50 compresse 60 mg (sospesa) - A.I.C. n. 025721010;

«Retard» 30 capsule 120 mg (sospesa) - A.I.C. n. 025721022;

«Retard» 20 capsule 240 mg (sospesa) - A.I.C. n. 025721034.

Medicinale: CLIMPAK.

Confezioni:

«50 MCG/DIE cerotti transdermici» 8 cerotti (Estradiolo) + «5 mg compresse rivestite con film» 12 Compresse (Medrossiprogesterone acetato) (sospesa) - A.I.C. n. 034817015.

Medicinale: CLYNOR.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 034337016.

Medicinale: DERMESTRIL.

Confezioni:

«25 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001017;

«50 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001029;

«100 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001031.

Medicinale: DIVIFOLIN.

Confezione: «15 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 007701093.

Medicinale: DONA.

Confezioni:

«250 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 026023010;

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 026023046;

«400 mg/2ml + solvente 1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale - A.I.C. n. 026023059;

«1.500 mg polvere per soluzione orale» 20 Bustine - A.I.C. n. 026023061.

Medicinale: DOROXAN.

Confezione: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione - A.I.C. n. 034758021.

Medicinale: HALCIDERM.

Confezioni:

pomata 30 g 0,1% - A.I.C. n. 023163025;

flac. tintura uso dermatologico 30 ml - A.I.C. n. 023163076.

Medicinale: HALCIDERM COMBI.

Confezione: Tubo crema dermatologica 30 g - A.I.C. n. 023751023.

Medicinale: IETEPAR.

Confezioni:

«soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 018748018;

«soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 018748020;

«capsule rigide» 24 capsule - A.I.C. n. 018748032;

«sciroppo» flacone 170 g - A.I.C. n. 018748044.

Medicinale: METOCAL.

Confezione: 60 cpr masticabili 1250 mg - A.I.C. n. 029472014.

Medicinale: MILID.

Confezioni:

«400 mg/5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 5 ml - A.I.C. n. 020874018;

24 compresse 200 mg - A.I.C. n. 020874057.

Medicinale: MITACIDIN.

Confezioni:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 035214016;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml (sospesa) - A.I.C. n. 035214028;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 035214030;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone + 1 fiala solvente 2,0 ml (sospesa) - A.I.C. n. 035214042.

Medicinale: MUCODOX.

Confezioni:

«0,8% sciroppo» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034235010;

«100 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 034235022.

Medicinale: NEO TETRANASE.

Confezioni:

12 compresse 1 g - A.I.C. n. 023336201;

1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml 5% - A.I.C. n. 023336213.

Medicinale: ORASORBIL.

Confezioni:

«Retard» 30 capsule 40 mg (sospesa) - A.I.C. n. 027826027;

«Retard» 30 capsule 50 mg (sospesa) - A.I.C. n. 027826039;

«Retard» 30 capsule 60 mg (sospesa) - A.I.C. n. 027826041.

Medicinale: OSTEOSTAB.

Confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 Fiale - A.I.C. n. 034997015;

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 034997027.

Medicinale: POLINAZOLO.

Confezioni:

1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 027833021;

1% emulsione cutanea tubo 30 g - A.I.C. n. 027833033;

«150 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 027833045;

«420 mg lavanda vaginale» 5 flaconi + cannula - A.I.C. n. 027833060;

«1% Soluzione cutanea per genitali esterni» flacone 60 ml - A.I.C. n. 027833072.

Medicinale: PROMETRIUM.

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30 capsule molli - A.I.C. n. 029538016;

«200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 15 capsule molli - A.I.C. n. 029538028;

«200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 30 capsule molli - A.I.C. n. 029538030.

Medicinale: PROXIL.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024116030;

«150 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024116042;

«200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 024116067;

«300 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024116079;

«5% crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 024116105.

Medicinale: SICAL.

Confezioni:

iniett. 5 fiale 50 UI (sospesa) - A.I.C. n. 028167017;

iniett. 5 fiale 100 UI (sospesa) - A.I.C. n. 028167029.

Medicinale: TRIDIN.

Confezioni:

40 compresse masticabili - A.I.C. n. 026748018;

40 bustine sospensione OS (sospesa) - A.I.C. n. 026748020.

Medicinale: UGUROL.

Confezioni:

«250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017;

«0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029.

Sono ora trasferiti alla società: Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5 - Milano, con codice fiscale 04472830159.

Con variazione della ragione sociale in: Rottapharm S.p.a.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valontan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 87 dell'11 febbraio 2005

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, cap 20148, Italia, codice fiscale 00748210150.

Medicinale: VALONTAN.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 003452012 - «100 mg compresse rivestite» 4 compresse varia a: «adulti compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452024 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse varia a: «adulti compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 003452036 - 4 supposte 100 mg varia a: «adulti supposte» 4 supposte;

A.I.C. n. 003452048 - «25 mg compresse rivestite» 4 compresse varia a: «bambini compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452051 - «25 mg compresse rivestite» 10 compresse (sospesa) varia a: «bambini compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 003452063 - «baby» 4 supposte 25 mg (sospesa) varia a: «bambini supposte» 4 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aurantin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 91 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: AURANTIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), S.S. 156 km 50, cap 04010, Italia, codice fiscale 06954380157

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 028823019 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml varia a: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 95 dell'11 febbraio 2005

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, cap 20100, Italia, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: SUPREFACT

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025540016 - SC 1 flac. 5,5 ml 1 mg varia a: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5,5 ml;

A.I.C. n. 025540028 - «Nasale» 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore varia a: «0,1 mg/erogazione spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 g + erogatore;

A.I.C. n. 025540030 - «6,6 mg impianto a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita varia a: «6,3 mg impianto a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita monouso.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rifocin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 96 dell'11 febbraio 2005

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, cap 20020, Italia, codice fiscale 00795960152.

Medicinale: RIFOCIN.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020009015 - IM 1f 3 ml 250 mg varia a: «250 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 3 ml;

A.I.C. n. 020009041 - IV 1 fiala 10 ml 250 mg varia a: «250 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 020009054 - IV 1 fiala 10 ml 500 mg varia a: «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 020009080 - locale 1 fialoide 90 mg+1 f diluente 16,20 ml varia a: «90 mg/18 ml concentrato e solvente per soluzione per uso intralesionale e uso cutaneo» 1 fiala concentrato + 1 flaconcino di solvente da 16,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ltaliana.

05A01806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moditen Depot»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 99 dell'11 febbraio 2005

Titolare A.I.C. Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale 00082130592.

Medicinale: MODITEN DEPOT.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: IM i fiala 25 mg 1 ml varia a: «25 mg/1 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 022750020.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatensol»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 100 dell'11 febbraio 2005

Titolare A.I.C. Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale 00082130592.

Medicinale: ANATENSOL.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: 25 confetti 1 mg varia a: «1 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite - A.I.C. n. 018281028.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil Compositum».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 58 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CLENIL COMPOSITUM», anche nella forma e confezione: «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 flaconi monodose da 2 ml;

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e dcmicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, CAP 43100, codice fiscale 01697370342.

Confezione: «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 flaconi monodose da 2 ml A.I.C. n. 023440086 (in base 10) 0QCBQQ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: beclometasone dipropionato 40 mg; salbutamolo solfato 96,4 mg pari a salbutamolo base 80 mg;

eccipienti: polisorbato 20; sorbitan monolaurato; alcool cetostearilico; metile-p-idrossibenzoato; propile-p-idrossibenzoato; alcool benzilico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 flaconi monodose da 2 ml.

A.I.C. n. 023440086 (in base 10) 0QCBQQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 023440086 «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 flaconi monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per biofiltrazione Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione n. 60 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui al formulato unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per emofiltrazione» 3 sacche da 3000 ml;

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, CAP 85050, codice fiscale 02790010967.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» - 3 sacche da 3000 ml;

A.I.C. n. 031519046 (in base 10) 0Y1WB6 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile contengono:

principi attivi: sodio in quantità compresa tra 130 mmol e 167 mmol; potassio in quantità compresa tra 0 mmol e 4,0 mmol; bicarbonato in quantità compresa tra 20 mmol e 167 mmol; cloruro in quantità compresa tra 0 mmol e 147 mmol;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3000 ml.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 3 sacche da 3000 ml;

A.I.C. n. 031519046 (in base 10) 0Y1WB6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031519046 «soluzione per emofiltrazione» 3 sacche da 3000 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01872

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501052/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.